

# STATUTO

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA

Comprendente i Comuni di:

CAMPLI  
TORRICELLA SICURA  
VALLE CASTELLANA  
CORTINO  
ROCCA SANTA MARIA

Approvato con deliberazioni :

- Comune di Campli deliberazione Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2013;
- Comune di Torricella Sicura deliberazione Consiglio comunale n. 35 del 20 dicembre 2013;
- Comune di Valle Castellana deliberazione Consiglio comunale n. 55 del 18 dicembre 2013;
- Comune di Cortino deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 20 dicembre 2013;
- Comune di Rocca Santa Maria deliberazione Consiglio comunale n. 34 del 18 dicembre 2013;

*(Atto costitutivo della Unione dei Comuni montani della Laga stipulato il 20 gennaio 2014 e registrato a Teramo il 24 gennaio 2014 serie 1 - num. 8.)*

Publicato BURA - Numero \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -

# STATUTO

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA

### **TITOLO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione e strumenti di gestione

### **TITOLO II – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE**

- Art. 6 Funzioni fondamentali
- Art. 7 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 Disposizioni generali
- Art. 10 Servizi di prossimità
- Art. 11 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 12 Centrale di committenza

### **TITOLO III – ORGANI DELL'UNIONE**

- Art. 13 Organi dell'Unione
- Art. 14 Composizione del Consiglio
- Art. 15 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 16 Elezioni amministrative parziali
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 Convocazione del Consiglio
- Art. 20 Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, sostituzione dei consiglieri
- Art. 21 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 22 Commissioni Consiliari
- Art. 23 Presidente
- Art. 24 Competenze del Presidente
- Art. 25 Modalità di elezione del Presidente
- Art. 26 Giunta dell'Unione
- Art. 27 Compiti della Giunta
- Art. 28 Funzionamento della Giunta
- Art. 29 Pubblicità ed informazione sugli atti amministrativi
- Art. 30 Segreto d'Ufficio
- Art. 31 Diritto di accesso
- Art. 32 Partecipazione dei cittadini
- Art. 33 Consultazioni
- Art. 34 Istanze, petizioni e proposte

### **TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE**

- Art. 35 Principi generali
- Art. 36 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 37 Segretario dell'Unione
- Art. 38 Personale dell'Unione
- Art. 39 Attività dei responsabili dei Servizi in favore dei comuni associati

### **TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

- Art. 40 Principi Generali

- Art. 41 Finanze dell'Unione
- Art. 42 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
- Art. 43 Modalità di finanziamento dell'Unione
- Art. 44 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 45 Sistema dei controlli interni
- Art. 46 Controllo di gestione
- Art. 47 Rendiconto di gestione
- Art. 48 Revisore dei conti
- Art. 49 Servizio di Tesoreria
- Art. 50 Patrimonio

#### **TITOLO VI – DURATA, SCIoglIMENTO, RECESSO**

- Art. 51 Durata dell'Unione
- Art. 52 Scioglimento dell'Unione
- Art. 53 Recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti
- Art. 54 Recesso dalle funzioni
- Art. 55 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento, recesso, esclusione
- Art. 56 Adesione di nuovi Comuni all'Unione

#### **TITOLO VII – MODIFICHE STATUTARIE**

- Art. 57 Modifiche statutarie

#### **TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 58 Atti regolamentari
- Art. 59 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 60 Norma Finale
- Art. 61 Entrata in vigore

### **Art. 1 Costituzione dell'Unione**

1. I Comuni di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, costituiscono Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare, e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
4. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare livelli adeguati di servizi e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio. A tali fini esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art. 6.
5. L'Unione costituisce ambito ottimale per la gestione associata di funzioni e servizi.
6. L'Unione, in particolare, esercita:
  - a) le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione;
  - b) le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni dai Comuni appartenenti all'Unione;
  - c) le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma contermini, ai sensi della vigente legislazione;
  - d) gli altri compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.

### **Art. 2 Denominazione, sede stemma e gonfalone**

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE MONTANA DELLA LAGA" Si identifica anche con l'acronimo "UML", sulla base delle esigenze di comunicazione.
2. La sede istituzionale/sede legale dell'Unione è in Torricella Sicura (TE) – Via Giorgio Romani snc, presso la sede della ex Comunità Montana della Laga zona M. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o, per motivate esigenze, presso la sede dei Comuni che la compongono o in luoghi diversi. Il Consiglio dell'Unione può deliberare la modifica della sede istituzionale/sede legale dell'Unione.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.
4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

### **Art. 3 Finalità**

1. L'Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti finalità:
  - a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
  - b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
  - c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del territorio nel suo insieme;
  - d) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione e persegue la tutela e lo sviluppo delle aree montane;
  - e) esercita, nel rispetto delle norme vigenti, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna, in attuazione della Costituzione e delle leggi in favore di territori montani;
  - f) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono, e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati;
  - g) partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
  - h) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi applicative del comma 2 dell'art. 44 della Costituzione; promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la

- loro integrazione; promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- i) riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica. A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro;
  - j) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti a particolari condizioni territoriali e montane;
  - k) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;
  - l) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, gli strumenti necessari ed idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dalla marginalità territoriale;
  - m) favorisce la crescita culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
  - n) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale;
  - o) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità;
  - p) favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale e civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Le Associazioni presenti sul territorio dell'Unione costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

#### **Art. 4 Principi dell'azione amministrativa**

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la massima accessibilità ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed a contenere i relativi costi;
- b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;
- c) organizza l'apparato burocratico secondo il principio generale di buona amministrazione ed osservando criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- d) persegue l'obiettivo strategico della razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative e della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti
- e) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa, secondo il modello di ispirazione del *Freedom of Information Act statunitense*, che garantisce la totale accessibilità delle informazioni, salvo i casi di tutela della privacy e i casi in cui la legge lo escluda espressamente.

#### **Art. 5 Principi della partecipazione e strumenti di gestione**

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini e delle forze economiche e sociali alle fasi attuative delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie esercitate dall'Amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito Regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

## **TITOLO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE**

#### **Art. 6 Funzioni**

1. L'Unione dei Comuni esercita la funzione fondamentale della *"Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, e sulla base del piano sociale regionale"*.
2. L'Unione costituisce pertanto ente d'ambito sociale, delegato dai Comuni associati per la progettazione e gestione dei servizi sociali.
3. L'Unione esercita la funzione di *"Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti"*.

4. L'Unione montana esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
5. L'Unione esercita altresì tutte le ulteriori funzioni conferite dai Comuni associati, nel rispetto della normativa statale e regionale riguardante l'obbligo della gestione associata obbligatoria di funzioni fondamentali dei Comuni.
6. L'esercizio delle funzioni o dei servizi affidati all'Unione è effettuato sulla base di un progetto gestionale, presentato dalla Giunta ed approvato Consiglio. Il progetto è approvato a maggioranza dal Consiglio dell'Unione. Nel progetto di gestione sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e ove occorra, trasferite annualmente, da parte dei Comuni associati. Nella definizione delle risorse trasferite si fa riferimento a quelle impiegate dal Comune nell'ultimo anno precedente il trasferimento.
7. Con decreto del Presidente dell'Unione, che individua il Responsabile, del progetto, si dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

#### **Art. 7 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti**

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni associati, i seguenti servizi:
  - a) *Disinfestazione e derattizzazione*
  - b) *Catasto dei boschi e dei pascoli*
  - c) *Sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, limitatamente ai Comuni con popolazione non superiore a 5000 ab.*
2. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni associati ogni altra funzione, servizio ed attività che i Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.
3. Per il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi di competenza, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 267/2000, con singoli Comuni non appartenenti all'Unione o con altre Unioni di Comuni, purché siano conseguiti più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
4. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento delle funzioni.
5. La convenzione è proposta dalla Giunta che l'approva all'unanimità e la sottopone all'approvazione del Consiglio. La convenzione è approvata a maggioranza dal Consiglio dell'Unione. La convenzione è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

#### **Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione**

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 9 Disposizioni generali**

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.
2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.
3. L'esercizio associato delle funzioni e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e, ove occorra, dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni della Giunta.
5. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun Consiglio Comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni affidate.
6. Presso ogni Comune sono garantiti ai cittadini ed alle imprese servizi d'informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano.

#### **Art.10 Servizi di prossimità**

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.
2. L'Unione individua i servizi di prossimità che possono essere attuati dalla stessa o dai Comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.
3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità è supportato dall'Unione, dai Comuni associati, da altri

soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente.

4. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti dai servizi sociali di prossimità.

#### **Art.11 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici**

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati. L'esercizio di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni e le relative convenzioni sono proposte dalla Giunta che l'approva all'unanimità e le sottopone all'approvazione del Consiglio. La convenzione è approvata a maggioranza dal Consiglio dell'Unione. La convenzione è stipulata tra l'Unione ed i soggetti pubblici.

#### **Art.12 Centrale unica di committenza**

1. Per i Comuni obbligati, l'Unione svolge la funzione di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni obbligati di cui all'articolo 33 co. 3 *bis* del d.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 (il comma 3 *bis* dell'art. 33 del d.lgs 163/2006 prevede che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*).

2. Possono aderire alla centrale di committenza, con specifica deliberazione consiliare, anche i Comuni non obbligati.

### **TITOLO III ORGANI DELL'UNIONE**

#### **Art. 13 Organi dell'Unione**

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Presidente dell'Unione;
- b) la Giunta dell'Unione;
- c) il Consiglio dell'Unione.

2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi di governo, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- il Presidente dell'Unione è eletto tra i consiglieri che ricoprono la carica di Sindaco;
- il Consiglio dell'Unione è composto esclusivamente dai Consiglieri e dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari.

#### **Art. 14 Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza, in ottemperanza al principio della garanzia della presenza delle minoranze.

2. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco, se lo stesso è anche consigliere comunale, in subordine da altro consigliere eletto dal Consiglio comunale.

3. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante votazione separata cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

4. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

5. Se in Consiglio comunale non sono presenti consiglieri eletti in liste diverse da quelle collegate al Sindaco, i rappresentanti del Comune nell'Unione sono il Sindaco e un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale.

6. I consiglieri dell'Unione decadono automaticamente con lo scioglimento del rispettivo Consiglio comunale che li ha eletti. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

7. Se i rappresentanti dei Comuni non sono eletti nel termine previsto dal precedente comma 6), sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di parità di cifra individuale, è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

8. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale. La comunicazione deve altresì attestare che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del d.lgs 267/2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del medesimo decreto legislativo.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

10. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, provvede all'esame delle condizioni degli eletti ed alla loro convalida.

#### **Art. 15 Disposizioni sulla rappresentanza di genere**

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "*genere prevalente nel Consiglio Comunale*" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni separate per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

4. Per la nomina dei due rappresentanti comunali, i Consigli comunali in ognuna delle votazioni separate per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza, ciascun Consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

#### **Art. 16 Elezioni amministrative parziali**

1. Nel caso di elezioni amministrative parziali il Comune interessato dal turno elettorale rinnova i propri rappresentanti nel Consiglio secondo le disposizioni dell'art. 14.

#### **Art. 17 Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione, approva lo statuto e i regolamenti, i piani, i programmi e i bilanci, nonché ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente dell'Unione.

2. La competenza del Consiglio, per analogia, è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del d.lgs 267/2000 attribuisce ai Consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un proprio *Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione*, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### **Art. 18 Sedute e deliberazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente dell'Unione, oppure su richiesta:

- della Giunta dell'Unione;
- di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso;
- su richiesta di un Consiglio dei Comuni facenti parte dell'Unione, previo atto deliberativo.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione, che lo convoca, ne fissa la data e l'ora, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente dell'Unione, o in subordine dal consigliere più anziano.

4. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Unione o presso uno dei Comuni della stessa o in altri locali idonei.

5. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

6. La convocazione del Consiglio dell'Unione è pubblicata all'Albo pretorio. Il Presidente assicura adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

7. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.



8. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate per 15 giorni all'Albo on-line dell'Unione dei Comuni, salvo diverse disposizioni di legge.
9. La seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente art. 14, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolati con riferimento al numero dei consiglieri validamente in carica.
10. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.
11. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto ed il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da leggi o regolamenti maggioranze diverse o quorum speciali.
12. **La maggioranza necessaria per le deliberazioni consiliari è determinata con il sistema combinato della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza delle quote.** Le quote sono attribuite a ciascun consigliere come segue:
- consigliere del Comune di Campi 6 (sei) quote
  - consigliere del Comune di Torricella Sicura 3 (tre) quote
  - consigliere del Comune di Valle Castellana 1 (uno) quota
  - consigliere del Comune di Cortino 1 (uno) quota
  - consigliere del Comune di Rocca Santa Maria 1 (uno) quota
13. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.
14. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
15. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario dell'Unione, con il compito di riprodurre nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio. Per ogni deliberazione, il Segretario verifica la maggioranza risultante dal sistema combinato della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza delle quote.
16. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta.

### **Art. 19 Convocazione del Consiglio**

1. La convocazione ordinaria del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo on line e spedita ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante raccomandata, notifica a mezzo del messo comunale o posta elettronica certificata.
2. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato o recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, posta elettronica), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere o se previste nel Regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
4. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 48 ore prima dell'adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione.
5. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto, agli atti di programmazione generale ed alla approvazione e/modifica dello Statuto o di Regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno 24 ore prima.
6. La trasmissione tramite posta elettronica certificata delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

## **Art. 20 Durata in carica dei consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, sostituzione dei consiglieri.**

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione, nel caso in cui non si provveda alla nomina dei consiglieri entro il termine disposto dall'art. 14 comma 6, sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione i consiglieri individuati ai sensi dell'art. 14 comma 7.
  2. I Sindaci in quanto componenti di diritto, entrano in carica dalla data della loro proclamazione.
  3. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione per i motivi descritti dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni ricompresi nella Unione debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
  4. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.
  5. Nel caso di elezioni amministrative riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 14.
  6. Valgono per i consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali; non possono comunque ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione dei Comuni quantunque Sindaci o consiglieri comunali :
    - a) il dipendente dell'Unione dei Comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita;
    - b) colui che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 63 del d.lgs 267/2000 nei confronti dell'Unione.
- Nei casi in cui si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio provvede ai sensi dell'art. 69 del d.lgs 267/2000.
7. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge per i consiglieri comunali, costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.
  8. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.
  9. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica tempestivamente le dimissioni del consigliere al Consiglio Comunale di appartenenza.
  10. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5.
  11. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
  12. La perdita della qualità di consigliere comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

## **Art.21 Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.
2. I consiglieri rappresentano l'intera collettività dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
3. Secondo le modalità previste dal Regolamento i consiglieri esercitano il diritto:
  - a) di presentare proposte di propria iniziativa;
  - b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o controlla.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio.

5. Il consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla Legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di Legge ed alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

6. I consiglieri dell'Unione non hanno diritto ad alcun compenso.

## **Art. 22 Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio per materie di comprovata e specifica rilevanza può avvalersi di Commissioni Consiliari composte da tre consiglieri dell'Unione. Ciascuna Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

## **Art. 23 Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i consiglieri che ricoprono la carica di Sindaco. Per la scelta del Sindaco da eleggere a Presidente dell'Unione, il Consiglio tiene conto anche della quantità e della qualità delle funzioni e dei servizi affidati all'Unione da ogni singolo Comune.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote del Consiglio dell'Unione. Qualora dopo tre scrutini nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri più votati, a maggioranza dei consiglieri e delle quote presenti.

3. Il Presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di un anno a decorrere dalla data della sua elezione, e può essere rieletto una sola volta.

4. Il Presidente, entro venti giorni dalla sua elezione, convoca il Consiglio per presentare il programma di mandato e comunicare al Consiglio la nomina del Vicepresidente dell'Unione.

5. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni e le prerogative del Presidente sono conservate dal Presidente in carica.

6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

7. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

8. Nei casi di cui al comma 7, entro trenta giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

9. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Con l'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti, ed entro trenta giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 24 Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto. In particolare, il Presidente:

a) Rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dallo Statuto e dai regolamenti;

b) Sovrintende all'espletamento delle funzioni di competenza dell'Unione;

c) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

d) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

e) garantisce la coerenza tra l'indirizzo politico-generale e la gestione e le strategie concrete di attuazione;

f) sentita la Giunta, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi in possesso dei requisiti previsti e revoca gli stessi in presenza di gravi violazioni nel rispetto della normativa vigente in materia;

g) nomina il Segretario dell'Unione, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 38;

h) nomina il Vicepresidente dell'Unione tra i componenti della Giunta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

3. Il Presidente, inoltre, svolge funzioni di garanzia delle prerogative degli amministratori e assicura la funzionalità complessiva dell'Ente. Per tali fini:

a) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli di intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- b) cura le questioni che riguardano lo status e le prerogative dei consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;
- c) in caso di accertata necessità può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione della Giunta dell'Unione e nel rispetto sia della normativa vigente in materia che del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- d) firma i verbali delle sedute e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Unione e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta;
- e) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- f) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti ed i documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Unione, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Segretario dell'Unione ed ai Responsabili di Servizio;
- g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

#### **Art. 25 Modalità di elezione del Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio entro venti giorni dalla scadenza del periodo di un anno della carica di Presidente.
2. La proposta di candidatura del Presidente è presentata:
  - dal Giunta dell'Unione con deliberazione approvata all'unanimità.
  - da almeno un quinto dei consiglieri in carica.
3. Il Consiglio procede alla elezione del Presidente mediante votazione palese con il quorum previsto dal precedente art. 23, dopo la lettura delle proposte di candidatura presentate.

#### **Art. 26 Giunta dell'Unione**

1. La Giunta dell'Unione è organo esecutivo collegiale composta da tutti i Sindaci dell'Unione.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.
3. Entro venti giorni dalla elezione, il Presidente nomina il Vicepresidente dell'Unione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. I componenti della Giunta dell'Unione, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, procedono secondo le disposizioni di legge. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.
5. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del d.lgs 267/2000, la Giunta dell'Unione è integrata dal Commissario governativo che sostituisce il Sindaco.

#### **Art. 27 Compiti della Giunta**

- 1 La Giunta coadiuva il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 La Giunta dell'Unione compie gli atti di cui all'art. 48 del d.lgs 267/2000 previsti per la Giunta comunale e quelli espressamente previste dal presente Statuto.
3. In particolare la Giunta dell'Unione:
  - a) attua gli indirizzi del Consiglio;
  - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
  - c) adotta il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
  - d) adotta in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
  - e) individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli obiettivi strategici e operativi per la rilevazione e misurazione della *performance* dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;
  - f) adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta collaborazione con le disponibilità di bilancio;
  - g) autorizza il Presidente a resistere ed a promuovere le liti e le azioni giudiziarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi atti, nominando il legale di fiducia;
  - h) determina le aliquote dei tributi che spettano all'Unione nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - i) formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario dell'Unione e ai Responsabili di Servizio, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;
  - l) esprime pareri al Presidente su atti di nomina e di incarico di competenza dello stesso;
  - m) ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare cura i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;
  - n) ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento delle funzioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi;
  - o) provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di spese di funzionamento delle funzioni e dei servizi conferiti;

- p) determina annualmente le quote associative di finanziamento ordinario dei Comuni da trasferire all'Unione per le spese di funzionamento;
- q) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;
4. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti dell'Unione che lo Statuto non assegna al Consiglio, al Presidente e che non sono di competenza del Segretario dell'Unione e dei Funzionari/Dirigenti.
5. La Giunta delibera all'unanimità l'adozione dei seguenti atti:
- modifiche allo Statuto dell'Unione;
  - atti di indirizzo al Presidente per gli adempimenti connessi alla attuazione dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali affidati alla Unione;
  - propone le convenzioni da stipulare con i Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi comunali;
  - atti relativi all'esercizio delle gestioni associate di servizi/funzioni.
6. La Giunta adotta il programma di mandato dell'Unione, nel quale sono definite le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato, e che ne informano la gestione ed i documenti di programmazione finanziaria e contabile. Il programma di mandato è presentato dal Presidente al Consiglio dell'Unione.
7. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione, possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

#### **Art. 28 Funzionamento della Giunta**

- La Giunta dell'Unione delibera validamente se è presente almeno la metà più uno dei componenti, ed a maggioranza dei presenti. Gli atti di cui all'art. 28 comma 5 sono deliberati con votazione unanime della Giunta.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le sedute della Giunta sono tenute presso la sede dell'Unione e non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.
- La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.
- La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad informare con chiarezza tutti i componenti del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione.
- Ciascun componente della Giunta può essere delegato da parte del Presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti l'attività della Unione; il delegato relaziona alla Giunta ed al Presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta e rappresenta l'Unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate nella delega.
- Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario dell'Unione che cura la redazione dei relativi verbali.
- Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo on-line dell'Unione.

#### **Art. 29 Pubblicità ed informazione sugli atti amministrativi**

- Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

#### **Art. 30 Segreto d'ufficio**

- Il Segretario ed i pubblici impiegati dell'Unione devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli amministratori e gli organi di controllo sono tenuti al rispetto del segreto e della riservatezza, nei casi previsti dalla legge, in relazione alle informazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni connesse con l'espletamento del rispettivo mandato.

#### **Art. 31 Diritto di accesso**

- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Unione degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento.
- Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti, previo pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca.
- Al fine di assicurare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso ed agli atti di cui al precedente comma 1, nonché agli atti e procedimenti di eventuali Enti ed aziende dipendenti, il

Regolamento per l'accesso e il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuano l'ufficio presso il quale chiunque vi abbia interesse può acquisire le informazioni e prendere visione degli atti stessi senza spesa alcuna.

4. Restano salve le norme vigenti che pongono limiti all'esercizio del diritto di accesso.

#### **Art. 32 Partecipazione dei cittadini**

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione dei Comuni componenti e dei relativi cittadini alle scelte programmatiche, in modo da tenere in adeguata considerazione gli interessi diffusi e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Unione assicura la partecipazione dei consiglieri comunali, dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, mediante la promozione di consultazioni, incontri, conferenze, convegni ed avvalendosi delle opportunità offerte dalla telematica. Valuta istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli ed associati. Valorizza e promuove le attività di ogni libera associazione che, in base al rispettivo Statuto, intenda concorrere, con metodo democratico e nel rispetto delle norme vigenti, alla tutela di interessi rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'Unione.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, dei gruppi e degli organismi collettivi.

4. L'Unione nell'espletamento dei propri procedimenti osserva le norme sulla partecipazione ai medesimi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi siano coinvolti dall'attività amministrativa.

#### **Art. 33 Consultazioni**

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 31, gli organi istituzionali dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi pubblici o privati o, comunque, portatori di interessi diffusi e collettivi, decidono la consultazione dei medesimi, nonché delle forze sociali ed economiche, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.

2. Le richieste di consultazione, sono dichiarate ammissibili o meno dai competenti organi istituzionali dell'Unione, con riferimento particolare alle competenze dell'Unione ed alla rilevanza oggettiva delle consultazioni.

3. Le consultazioni possono avvenire mediante questionari, assemblee, audizioni o interpello dei rappresentanti degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati.

#### **Art. 34 Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e per la tutela di interessi diffusi e collettivi, istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali dell'Unione.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate e valutate con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.

### **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 35 Principi generali**

1. Gli Uffici ed i Servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale ed alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli Uffici, o comunque ai Responsabili delle strutture di vertice.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli Uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

### **Art. 36 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi**

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi mediante un Regolamento approvato dalla Giunta.
2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli Comuni aderenti, in:
  - centri di competenza e responsabilità;
  - sedi operative, anche decentrate;
  - servizi;
  - sportelli unici polifunzionali.
3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal Regolamento generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nello specifico *Funzionigramma* della struttura organizzativa articolato per funzioni omogenee.
4. Il Regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il Regolamento disciplina:
  - a) l'organizzazione e l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  - b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione;
  - c) la dotazione organica;
  - d) il *Funzionigramma*;
  - e) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal d.lgs 165/2001;
  - f) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici e dei Servizi;
  - g) le modalità per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza;
  - h) le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
  - i) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge.
5. I Regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativi funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
  - a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
  - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
  - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
6. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli organi dell'Unione, deve essere svolta dai Responsabili dei Servizi l'istruttoria degli atti di competenza comprensiva del parere - ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 151 co. 4 del d.lgs 267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quest'ultimo attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili di Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Unione, in relazione alle sue competenze.

### **Art. 37 Segretario dell'Unione**

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente il Segretario quale vertice dell'organizzazione burocratica dell'Unione stessa.
2. Al Segretario dell'Unione sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
  - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
  - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
  - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - e) esercita ogni altra funzione attribuita dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente ed è scelto tra i Segretari comunali iscritti all'apposito Albo dei Segretari comunali e provinciali.
4. Il Segretario dell'Unione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dal quale è stato nominato, e può essere revocato con provvedimento motivato dello stesso Presidente per sopravvenuti gravi violazioni dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

6. Il Presidente può nominare un Vice segretario tra i dipendenti dell'ente inquadrati nella cat. D ed in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Segretario comunale. In caso di impedimento temporaneo del Segretario, il Vice segretario lo sostituisce nelle funzioni.

#### **Art.38 Personale dell'Unione**

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- a. dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni aderenti i quali mantengono il trattamento giuridico nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b. utilizzo di dipendenti di altri Comuni avvalendosi dello strumento della convenzione o dell'art. 1 co. 557 della legge 311/2004;
- c. dipendenti assunti direttamente dall'Ente, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto delle normative vigenti.

2. La Giunta dell'Unione, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco, di avalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni appartenenti all'Unione.

#### **Art.39 Attività dei Responsabili dei Servizi in favore dei Comuni associati**

1. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati che ne facciano richiesta, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

### **TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

#### **Art. 40 Principi generali**

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla Legge, dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### **Art.41 Finanze dell'Unione**

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 267/2000;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Consiglio dell'Unione:

- alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

#### **Art. 42 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese**

1. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati a cui il Comune partecipa (spese dirette);
- b. alla quota di spese generali sostenute per il funzionamento dell'Unione (spese indirette o spese generali).



2. Le spese indirette (o spese generali), calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente per il funzionamento generale dell'Unione, sono ripartite tra i Comuni con il seguente criterio:

Comune di Campi  $\frac{6}{12}$  (sei/dodicesimi)

Comune di Torricella Sicura  $\frac{3}{12}$  (tre/dodicesimi)

Comune di Valle Castellana  $\frac{1}{12}$  (uno/dodicesimi)

Comune di Cortino  $\frac{1}{12}$  (uno/dodicesimi)

Comune di Rocca Santa Maria  $\frac{1}{12}$  (uno/dodicesimi)

2. Le spese dirette (o spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati da ciascun Comune) sono ripartite, per ogni singola funzione/servizio a cui ciascun Comune partecipa, in rapporto a parametri oggettivi individuati in base al numero di abitanti del Comune e all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio.

3. I parametri di cui sopra, sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni/servizi trasferiti, nonché, per ciascuna funzione/servizio, parametri di perequazione che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun Ente.

4. Le spese per le quali non sono indicati dal presente Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

5. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

#### **Art. 43 Modalità di finanziamento dell'Unione**

1. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione le risorse finanziarie per la copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione.

2. Ai fini della predisposizione del bilancio dell'Unione, il Consiglio approva le concrete modalità di determinazione e ripartizione delle spese nel rispetto dell'art. 44 dello Statuto.

3. I Comuni aderenti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.

#### **Art. 44 Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono trasmessi ai Comuni entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

#### **Art.45 Sistema dei controlli interni**

1. L'Unione adotta idonei strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni.

2. Il sistema dei controlli interni dell'Unione si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari.

3. Gli organi di governo, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario dell'Unione ed ai Responsabili dei Servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

4. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.

5. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, nonché nel Regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 147 e ss. del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art.46 Controllo di gestione**

1. L'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del d.lgs 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

3. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del d.lgs 267/2000 è data comunicazione alla Giunta Regionale.

#### **Art.47 Rendiconto di gestione**

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è trasmessa ai Comuni entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

#### **Art. 48 Revisore dei conti**

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un Revisore nominato attraverso il sistema dell'«estrazione» previsto dalla legge (articolo 16 comma 25 del d.lgs 13 agosto 2011, n.138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n.148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo").
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Competono al Revisore le funzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.
4. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla Legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli Enti Locali.

#### **Art.49 Servizio di Tesoreria**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dalla normativa vigente in materia, dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

#### **Art. 50 Patrimonio**

1. L'Unione possiede un proprio patrimonio.
2. L'Unione può essere consignataria di beni di proprietà degli Enti aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza.

<b>TITOLO VI</b> <b>DURATA, SCIoglIMENTO E RECESSO</b>
---

#### **Art. 51 Durata dell'Unione**

1. L'Unione ha una durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso del singolo Comune.

#### **Art. 52 Scioglimento dell'Unione**

1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
2. I Sindaci dei Comuni che intendono sciogliere l'Unione ne danno comunicazione alla Giunta Regionale.
3. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
4. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i Comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo.
5. Entro la data fissata per lo scioglimento ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione ed alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.
6. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli Comuni rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. Il personale assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato all'interno dei Comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni ed il personale ricollocato. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'Unione; in assenza di tale accordo, non è possibile procedere allo scioglimento. Tali

disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

7. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i Comuni aderenti secondo il criterio del numero di abitanti. I beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

8. Fatte salve le diverse previsioni del presente Statuto, restano comunque validi tutti gli obblighi previsti dalla legge statale e regionale.

#### **Art. 53 Recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie.

2. Il Sindaco del Comune che intende recedere dall'Unione ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

3. Il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo al decorso di 3 mesi dall'esecutività della delibera relativa.

4. Nel caso che il recesso di un Comune dall'Unione sia dovuto all'adesione di quel Comune ad un'altra Unione o alla costituzione di una nuova Unione, la data effettiva del recesso viene concordata tra l'Unione ed il Comune, con possibilità di anticipo dei termini di cui al comma precedente.

5. In caso di recesso, il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi ed agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato Comune. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

6. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione. Fatte salve le diverse previsioni del presente Statuto, restano comunque validi tutti gli obblighi generali dei Comuni previsti dalla legge statale e regionale.

7. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo Comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

8. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo Comune sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

#### **Art. 54 Recesso dalle funzioni**

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più Enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

2. Il recesso da una data funzione può essere deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i Comuni che aderiscono alla funzione.

3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni implica le modifiche al presente Statuto.

4. In caso di recesso da una o più funzioni, fatte salve le diverse previsioni del presente Statuto, restano validi tutti gli obblighi generali previsti dalla legge statale o regionale. Si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 57.

#### **Art. 55 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione**

1. Nei casi di scioglimento e recesso, l'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli Enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

2. In caso di recesso il Comune recedente:

a. resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'Ente, come derivanti dalla legge statale e regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

b. resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli Enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso l'Unione e derivano dall'applicazione della Legge Regionale, dello Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli Enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte

le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'Ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il Comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali.

5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate.

6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

#### **Art. 56 Adesione di nuovi Comuni all'Unione**

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richiesta.

3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai Comuni aderenti che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

5. Il Comune che aderisce all'Unione subentra in quota parte nei rapporti attivi e passivi di cui risulta titolare l'Unione.

6. In caso di nuove adesioni, il Consiglio e la Giunta dell'Unione sono soggetti ad integrazione secondo la procedura di cui al presente Statuto.

7. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione sin dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

### **TITOLO VII MODIFICHE STATUTARIE**

#### **Art. 57 Modifiche Statutarie**

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta che provvede ai sensi dell'art. 28 comma 5 lett. a), a trasmettere la proposta di deliberazione ai Consigli Comunali per l'approvazione.

3. I Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali.

4. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate.

5. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni.

6. La Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

7. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, riportando integralmente nel decreto presidenziale lo Statuto. Dispone la pubblicazione dell'atto sul BURA e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs 267/2000.

8. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune associato che per ultimo la ha approvata.

### **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 58 Atti regolamentari.**

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti nell'estinta Comunità Montana.

2. Gli organi competenti dell'Unione dei Comuni assicurano la predisposizione ed approvazione dei suddetti atti entro 12 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

**Art. 59 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

**Art. 60 Norma finale**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

3. Il presente Statuto è pubblicato:

a) nel Bollettino Ufficiale della Regione;

b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;

c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

**Art. 61 Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ed è pubblicato per un anno all'Albo on line dell'Unione.